

# DALLA DEMOCRAZIA INDIRETTA ALLA DEMOCRAZIA IN DIRETTA: L'IMPATTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE SULLA CRISI DELLA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA \*

di Marina Calamo Specchia\*\*

**Sommario.** 1. Tra la democrazia rappresentativa e la democrazia diretta c'è *Internet*. – 2. La crisi dei partiti e la democrazia disintermediata. – 3. Resistenze costituzionali e populismo digitale.

223

## 1. Tra la democrazia rappresentativa e la democrazia diretta c'è *Internet*.

Sulla formazione del consenso politico si è fatta strada la metafora, propugnata dai filosofi John Milton<sup>1</sup>, prima, e John Stuart Mill<sup>2</sup>, poi, del “*marketplace of ideas*”<sup>3</sup>, in base alla quale la circolazione, la selezione e il reciproco completamento delle idee contribuiscono alla formazione della coscienza politica in ogni cittadino<sup>4</sup>.

Tale metafora, di derivazione liberale statunitense e connessa all'idea che la libertà di espressione attraverso il libero scambio di idee (il *marketplace of ideas*) è tale solo se libera da censure e da interferenze del potere, è stata impiegata dal Justice Holmes in numerose sentenze della Corte Suprema USA con riferimento alla libertà di pensiero, la cui formazione, secondo la matrice liberale, dipende dalle medesime leggi competitive che governano il mercato: si legge, infatti, in un famoso passo di una sua *dissenting opinion* che «*when men have realized that time has upset many fighting faiths, they may come to believe even more than they believe the very foundations of their own conduct that the ultimate good desired is better reached by free trade in ideas – that the best test of truth is*

---

\* *Sottoposto a referaggio*. Il presente contributo si inquadra in una linea di ricerca del progetto competitivo Horizon Europe Seeds finanziato dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro sul tema “Libertà di opinione, nuove tecnologie e formazione del consenso”.

\*\* Professoressa Ordinaria di Diritto pubblico comparato – Università di Bari Aldo Moro.

<sup>1</sup> J. Milton, *Areopagitica: A speech of Mr John Milton for the liberty of unlicensed printing to the Parliament of England*, London, 1644.

<sup>2</sup> J. Mill, *On Liberty*, John W. Parker and Son, London, 1859.

<sup>3</sup> Sul concetto di “*marketplace of ideas*”, S. Ingber, *The Marketplace of ideas: A legitimizing Myth*, in *Duke Law Journal*, n. 1/1984, p. 6 ss.; G. Brazeal, *How much does a belief cost? Revisiting of the marketplace of ideas*, in *Southern California Interdisciplinary Law Journal*, vol. 21/2012, pp. 1 ss.

<sup>4</sup> R. Coase, *Markets for Goods and Market for Ideas*, in *American Economic Review*, n. 2/1974, p. 64.

*the power of the thought to get itself accepted in the competition of the market, and that truth is the only ground upon which their wishes safely can be carried out. That at any rate is the theory of our Constitution»<sup>5</sup>.*

Tuttavia, va precisato che, se negli Stati Uniti il medesimo approccio liberale impiegato a tutela del diritto al libero scambio delle opinioni è stato riproposto dalla Corte Suprema americana con riferimento allo spazio digitale, nel quale vige il principio di libertà di parola, funzionale a garantire l'autonomia individuale (*Reno v. American Civil Liberties Union* del 1997; più di recente, *Packingham v. North Carolina* del 2017), in Europa non si condivide questa verticalizzazione del parametro costituzionale della libertà di espressione, soprattutto quando questo diritto viene esercitato nello spazio digitale. Mentre negli Stati Uniti, infatti, *Internet* e i *social media* godono delle medesime tutele che discendono dalla metafora tradizionale del *marketplace of ideas* come garanzia della democrazia liberale, in Europa la libertà di espressione online non gode dello stesso grado di protezione ma è oggetto di bilanciamento con gli altri diritti contenuti nelle Costituzioni nazionali, nelle Carte sovranazionali e nelle Convenzioni internazionali da parte delle Corti (costituzionali e sovranazionali) che hanno mostrato un approccio più cauto in merito alla tutela *tout court* della libertà di espressione in ambiente digitale, in relazione sia ai beni giuridici di volta in volta ritenuti meritevoli di protezione sia alla natura privata degli attori del nuovo mercato online delle idee<sup>6</sup>.

Ad ogni buon conto, l'idea che la formazione del consenso possa essere influenzata dalle medesime leggi che regolano il mercato può rivelarsi utile per comprendere la recente tendenza, nei sistemi democratici contemporanei, a sostituire la democrazia parlamentare con lo scambio di opinioni nel nuovo *marketplace of ideas*, ossia Internet, pur nella consapevolezza che, indubbiamente, la crisi della rappresentanza politica si inserisce in un quadro di frammentazione partitica e che lo sviluppo degli istituti di democrazia diretta e di democrazia partecipata, realizzata anche attraverso le nuove tecnologie in grado di trasformare il cittadino in consumatore dell'offerta politica (non più prodotta attraverso il confronto, mediato dai partiti, di idee tra cittadini/elettori e candidati/eletti), ne costituisce l'effetto più evidente.

<sup>5</sup> *Abrams v. United State* (1919), 250 U.S. at 616, 624–31 (Holmes, J., dissenting opinion).

<sup>6</sup> O. Pollicino, *Judicial Protection of Fundamental Rights in the Transition from the World of Atoms to the World of Bits: The Case of Freedom of Speech*, in *European Law Journal*, n. 2/2019, p. 155 ss.

In questo quadro, le nuove tecnologie si propongono non solo come motore di moltiplicazione dei canali comunicativi ma anche come amplificatore di quelle forme di partecipazione popolare *altre* e complementari rispetto ai partiti politici, come “associazioni, movimenti, comitati che, a differenza delle strutture classiche, consentono al popolo di partecipare al di fuori della tradizionale contrapposizione maggioranza-opposizione, costituendo un elemento di vitalità e novità per la determinazione, ma anche l’attuazione dell’indirizzo politico”<sup>7</sup>. Proprio la crisi della rappresentanza espletata per il tramite dei suoi classici canali richiede un ripensamento sul ruolo della comunità politica rispetto alla statualità<sup>8</sup>, e dei suoi nuovi modi di esprimersi.

In tal senso, la democrazia digitale si presenterebbe come risposta problematica alla crisi della democrazia rappresentativa e sarebbe in grado di mettere in tensione i principi fondamentali del costituzionalismo e del diritto costituzionale in ordine alla tutela di diritti e libertà fondamentali quali la libertà di opinione e di espressione, il diritto alla riservatezza, la separazione tra sfera pubblica e sfera privata, il diritto/dovere a una corretta informazione, sovente viziata dalla naturale polarizzazione della rete attraverso veri e propri filtri algoritmici creati dalle grandi aziende tecnologiche attraverso la raccolta e l’incrocio di dati richiesti all’utente a fronte della gratuità del servizio reso (cd. *echochambers*, una sorta di stanze virtuali nelle quali si ripetono come in un’eco le medesime informazioni, quasi in un processo di autopoiesi)<sup>9</sup>.

La relazione digitale ha nei tempi più recenti inciso sull’azione dei partiti politici, i quali hanno cercato di adeguarsi a questa nuova situazione modificando il proprio modo di proporsi all’elettorato<sup>10</sup>: questa tendenza va di pari passo con la profilazione dei gusti e delle tendenze personali, resa possibile dalla tracciabilità delle informazioni che ci riguardano sui motori di ricerca, creando quell’isolamento intellettuale indotto dalla rete noto come “*filter bubble*”<sup>11</sup> alimentato dal basso tasso di pluralismo in cui versano i media

<sup>7</sup> A. Lucarelli, *Populismi e rappresentanza democratica*, Napoli, 2020, pp. 51-52.

<sup>8</sup> A. Lucarelli, *Nuovi modelli di diritto pubblico. Sovranità popolare v. sovranità parlamentare: il ruolo della comunità tra democrazia della rappresentanza e democrazia partecipativa*, in *DPE Rassegna Online*, n. 1/2015, p. 85 ss.

<sup>9</sup> B. Caravita, *Di fronte ad un mondo che cambia, chi è più pericoloso tra Trump e Zuckerberg?*, in A. Poggi, F. Fabrizzi e F. Savastano (a cura di), *Social Network, formazione del consenso, intelligenza artificiale. Itinerario di un percorso di ricerca di Beniamino Caravita*, Roma, 2023, p. 42 ss.; P. Rosanvallon, *Sulla crisi della democrazia*, in *il Mulino*, n. 4/2020, pp. 692-701.

<sup>10</sup> M. Bassini, *Partiti, tecnologie e crisi della rappresentanza democratica. Brevi osservazioni introduttive*, in *DPCE*, n. 3/2015, p. 861 ss.

<sup>11</sup> E. Pariser, *The Filter Bubble: What The Internet In Hiding From You*, UK, 2012. Per la dottrina italiana tema E. Longo, *Dai big data alle “bolle filtro”*: nuovi rischi per i sistemi democratici, in *Percorsi*

tradizionali con conseguente compressione del processo di formazione della libera opinione<sup>12</sup>.

I social funzionano effettivamente come un filtro: man mano che si sono raggiunti livelli sempre più perfezionati di organizzazione dei dati relativi ai singoli utenti, attraverso algoritmi che razionalizzano le nostre azioni in rete, le piattaforme riescono a riconoscere le preferenze individuali. Il flusso di dati che ciascuno di noi immette in rete è potenzialmente illimitato: un *like*, una foto, la richiesta di amicizia a una data persona, l'aver visualizzato un video o postato una pagina sono tutte informazioni apparentemente non significative ma che consentono alla piattaforma di creare un profilo virtuale che corrisponde alle preferenze (alimentari, religiose, politiche, culturali ecc.) dell'utente del *social network*.

Il paradigma della *filter bubble* produce il paradosso dell'informazione passiva collegata al comportamento di accesso ai dati, che induce una progressiva contrazione della capacità critica individuale dei soggetti attraverso la profilazione dei singoli comportamenti sul web (cd. *microtargeting*): infatti, i motori di ricerca rendono gli utenti destinatari in via preferenziale dei contenuti più aderenti ai propri interessi (*profiling*), preselezionati sulla base delle tendenze individuali desunte dalla massiccia raccolta dei dati che ogni utente libera, consapevolmente o meno, nel "non spazio" interconnesso<sup>13</sup>.

L'impatto che le nuove tecnologie<sup>14</sup> hanno sul processo di formazione del consenso (anche politico) degli utenti della rete e sulle modalità di comunicazione privata e pubblica è

---

costituzionali, n. 1/2019 pp. 29-44; M. Bianca, *La filter bubble e il problema dell'identità digitale*, in *MediaLaws – Rivista di diritto dei media*, n. 2/2019, p. 39 ss.

<sup>12</sup> M. Männikkö, *Computational disinformation and its impact on freedom of expression. An analysis on disinformation on Meta's platforms impact on constitutional freedom of expression*, Stockholms, 2022, p. 63 ss.

<sup>13</sup> N. Zanon, *Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un' "Autorità Pubblica della Verità"?*, in *Media Laws*, n. 2/2018, p. 13 ss.; sulla profilazione del consenso M.F. De Tullio, *Uguaglianza sostanziale e nuove dimensioni della partecipazione politica*, Napoli, 2020, pp. 121-170.

<sup>14</sup> Una definizione normativa dell'Intelligenza Artificiale (IA) è stata coniata dal High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (HILEG) nel documento *A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines*, pubblicato dalla Commissione Europea, in data 8.6.2019, secondo il quale «Artificial intelligence (AI) systems are software (and possibly also hardware) systems designed by humans that, given a complex goal, act in the physical or digital dimension by perceiving their environment through data acquisition, interpreting the collected structured or unstructured data, reasoning on the knowledge, or processing the information, derived from this data and deciding the best action(s) to take to achieve the given goal. AI systems can either use symbolic rules or learn a numeric model, and they can also adapt their behaviour by analysing how the environment is affected by their previous actions. As a scientific discipline, AI includes several approaches and techniques, such as machine learning (of which deep learning and reinforcement learning are specific examples), machine reasoning (which includes planning, scheduling, knowledge representation and reasoning, search, and optimization), and robotics (which includes control, perception, sensors and actuators, as well as the integration of all other techniques into cyber-physical systems)», disponibile in: [https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc\\_id=56341](https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=56341).

enorme: l'informazione online rispetto a quella sulla carta stampata ha progressivamente sostituito l'informazione dei media tradizionali attraverso la captazione di più del doppio del bacino di utenza sulle piattaforme digitali<sup>15</sup>. Si pensi anche al recente uso della piattaforma *TikTok* nelle elezioni politiche italiane del 2022 al fine di captare l'elettorato più giovane: che la politica sia diventata quasi una *social-art*, lo dimostra la creazione da parte del *designer* Davide Fumarola del filtro “*Elezioni politiche 2022*” per creare i propri video attraverso l'aggregazione dei temi politici principali legati alla campagna elettorale, sui quali l'utente è chiamato ad esprimere il proprio consenso o meno per mostrare, al termine del test, in sovraimpressione sul volto dell'utente i partiti più vicini al profilo tracciato in base alle risposte date<sup>16</sup>.

Le nuove tecnologie sono in grado di condizionare il nostro processo di elaborazione delle informazioni e di formazione del consenso, tanto nel mercato quanto nella politica: si può affermare che *Internet* abbia prodotto sul piano della comunicazione la medesima rivoluzione correlata all'invenzione della stampa, incidendo sulle modalità di acquisizione e circolazione delle opinioni e sul modo in cui viene prodotta e utilizzata l'informazione<sup>17</sup>. A questa trasformazione del linguaggio comunicativo ha giovato, indubbiamente, la frenetica velocità di circolazione e di condivisione delle notizie sul *web* e la capacità di interconnettere informazioni basate sui *Big-Data*. Si tratta di quella che Derrick de Kerckhove definisce la terza tappa del linguaggio: quella del linguaggio che si muove alla velocità della luce attraverso la digitalizzazione elettronica, che non ha più l'andamento lineare dello tempo (linguaggio orale) e dello spazio (linguaggio scritto), ma che passa dalla forma espressiva testuale a quella ipertestuale che occupa di contenuti il non-spazio virtuale globale e che rappresenta una forma di estensione del pensiero, che originatosi dal linguaggio approda allo schermo del *personal computer*. Una psicotecnologia privata, che ci consente di controllare i contenuti e di metterli in connessioni con gli altri contenuti della rete e, in questo senso, “internet è una psicotecnologia connettiva che lega le persone tra di loro”, creando dei “condizionamenti cognitivi”<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> E. Assante, *Cosa ci può insegnare il caso Cambridge Analytica*, in *Federalismi.it*, n. 9/2018, p. 6.

<sup>16</sup> E. Zurovac, *Le arti della Politica. Il volto e il voto: prove di posizionamento politico su TikTok fra performance e riflessività connessa*, in *Comunicazione politica*, n. 3/2022, p. 485 ss.

<sup>17</sup> G. Pitruzzella, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in *Media-Laws*, n. 1/2018, p. 2; G. Ziccardi, *L'uso dei social network in politica tra alterazione degli equilibri democratici, disinformazione, propaganda e dittatura dell'algoritmo: alcune considerazioni informatico-giuridiche*, in *Ragion pratica*, n. 1/2020, p. 51 ss.

<sup>18</sup> D. de Kerckhove, *Psicotecnologie connettive*, Milano, 2014, pp. 31-34, in part. p. 34. Si segnala altresì l'intervista di D. Ciccarese a D. de Kerckhove, *Siamo uomini o digitali*, Roma, 2022.

Questo elemento di novità entra prepotentemente nel campo della formazione della pubblica opinione e influisce sul significato contemporaneo di democrazia rappresentativa, che viene ritenuto obsoleto dai movimenti politici post-partitici per i quali il *government by discussion* dovrebbe essere progressivamente sostituito dal rapporto diretto tra il cittadino e le istituzioni reso possibile dalla relazione funzionale tra diritto e tecnologia: il dibattito pubblico si nutre della libertà di circolazione di idee e informazioni grazie alle potenzialità della rete che favorisce la moltiplicazione (ma anche la divisione) degli spazi comunicativi (siti, *social network*, *forum*, *blog*, piattaforme digitali e commerciali, motori di ricerca ecc.)<sup>19</sup> che finiscono per conformare in senso innovativo nozioni tradizionalmente polisense come “opinione pubblica” e “consenso popolare”<sup>20</sup> e per incidere altresì sulla legittimazione democratica del potere attraverso la profilazione delle tendenze politiche. In tal senso, densa di significati è la posizione di uno dei fondatori del Movimento Cinque Stelle, Gianroberto Casaleggio, che promuoveva il superamento del modello di democrazia classica di stampo liberale fondata sul principio rappresentativo, che definiva *delega*, secondo una logica di prevalenza della democrazia partecipativa diretta attraverso la rete, la sola a poter consentire un voto consapevole perché, a differenza del voto reso senza essere informati, “*la Rete ridefinisce il rapporto tra cittadino e politica consentendo l’accesso all’informazione in tempo reale su un qualsiasi fatto, ed il controllo sui processi attivati dal governo centrale o locale. La democrazia diretta introduce la centralità del cittadino*”<sup>21</sup>.

La progressiva diffusione dell’offerta politica attraverso i canali telematici, se apparentemente rende il pensiero politico più *a portata di mano*, in realtà riduce il pluralismo nella formazione del consenso, limitandosi a una comunicazione basica e utilizzando un linguaggio semplificato e costruito per carpire il malcontento sociale e non per condividere idee e programmi.

Questo processo di progressiva disintermediazione, unito a riforme che producono lo schiacciamento del ruolo del Parlamento (si pensi alla revisione costituzionale italiana attuata con la l. cost. n. 1/2020 che ha ridotto il numero dei rappresentanti sempre più

---

<sup>19</sup> R. Cristiano, *L’intelligenza artificiale nella formazione del consenso*, in A. Patroni Griffi (a cura di), *Bioetica, diritti e intelligenza artificiale*, Milano, 2023, pp. 293-295.

<sup>20</sup> L. Conte, *Questioni costituzionali in tema di opinione pubblica*, in *Federalismi.it*, n. 11/2020, p. 307; T.E. Frosini, *La dimensione costituzionale del consenso popolare*, in *Federalismi.it*, n. 18/2022, p. 2 ss.

<sup>21</sup> G. Casaleggio, *Web ergo sum*, Milano, 2004, p. 23. Sulla stessa linea di pensiero si pone il presidente dell’Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, che preconizza la scomparsa del Parlamento (intervista a *La verità*, postata sul Blog delle Stelle il 23 luglio 2018).

distanti dal proprio elettorato o alla proposta di riforma costituzionale dell'art. 71 Cost. volta al rafforzamento dello strumento dell'iniziativa legislativa popolare) ovvero introducono forme di democrazia digitale attraverso il voto elettronico (Finlandia, Gran Bretagna) o formule di co-decisione *online* (Islanda)<sup>22</sup>, mette in crisi il sistema democratico e pluralistico di formazione dell'opinione pubblica: non più confronto dialettico tra diverse forze politiche, che ha la sua sede naturale nel Parlamento, ma esaltazione di quelle forme di democrazia *in rete* che creano un rapporto diretto tra cittadini e leader politici fondato sulla relazione digitale e rendono ostile la percezione dell'intermediazione dei vettori politici tradizionali (in primis i partiti).

## 2. La crisi dei partiti e la democrazia disintermediata.

Nel contesto semplificato dell'opinione formatasi nello spazio digitale si insinua la flessione populistica della rappresentanza politica, che elude il fisiologico rapporto tra elettori ed eletti mediato dai partiti politici, il cui collasso registratosi in diverse democrazie europee nel corso degli ultimi quarant'anni ha segnato irreversibilmente la stabilità dei regimi politici, in primis quelli strutturati su forme di governo parlamentari<sup>23</sup>.

Con la democrazia algoritmica il principio del *government by discussion*, linfa vitale delle forme di governo a base parlamentare, fatica a essere tenuto saldo ed è messo fortemente in discussione: in un simile contesto prendono forza soluzioni semplicistiche (quali la fuga verso le soluzioni tecnocratiche e burocratiche) e si profila il rischio che, dinanzi alla complessità delle problematiche di governo del mondo contemporaneo insieme con la tendenza del pluralismo politico a polverizzarsi anziché a coalizzarsi, il *government by discussion* possa essere destinato inevitabilmente a scomparire e ad essere sostituito dal

---

<sup>22</sup> R. Montaldo, *Le dinamiche della rappresentanza tra nuove tecnologie, populismo, e riforme costituzionali*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4/2019, p. 789 ss.

<sup>23</sup> A. Lucarelli, *Populismi e rappresentanza democratica*, Napoli, 2020, p. 34 ss. L'autore offre un'originale lettura alternativa dei populismi: innanzitutto, ne rifiuta la declinazione al singolare che in via semplicistica accomuni fenomeni tra loro differenti; in secondo luogo, pur muovendo dalla convinzione della rappresentanza come elemento necessario ed essenziale dei regimi democratici, conviene sull'esigenza di rivitalizzare la categoria della rappresentanza politica che non può esaurirsi nella liturgia elettorale; in terzo luogo, intravede nell'incapacità dei partiti politici di assolvere alle plurime istanze di partecipazione democratica, anche attraverso leggi elettorali e nella loro trasformazione in strutture oligarchiche la causa dell'emersione di movimenti che attraverso formule di radicalismo democratico di reminiscenza rousseaviana si pongono quali espressione di una cittadinanza attiva scevra da sovranismo ma declinata attraverso forme di democrazia partecipata o "di prossimità" (*ivi*, pp. 26-51). Critico nei confronti delle piattaforme deliberative e della tecnodemocrazia, S. Staiano, *La rappresentanza*, in *Rivista AIC*, n. 3/2017, p. 7 ss.

governo delle nuove élites (burocratiche, privatizzate economico-finanziarie o tecnologiche), che si organizzano per la tutela dei propri interessi, i quali oltrepassano l'interesse pubblico, quando non si identificano con esso<sup>24</sup>.

In Italia, la recente riduzione del numero dei parlamentari<sup>25</sup> si collega a quello spirito antiparlamentare che ha animato il M5S sin dalla sua discesa in campo e nasconde, dunque, molto più di quanto non traspaia: essa è punto di approdo, ma anche di accelerazione, del processo di crisi della democrazia rappresentativa che ha nella crisi dei partiti politici la sua espressione più evidente. L'indebolimento della democrazia parlamentare è direttamente proporzionale alla perdita di legittimazione che attanaglia da più di quarant'anni i partiti politici in Italia e che ha prodotto la torsione leaderistica e maggioritaria della forma di governo (lontana dalla logica pluralistica voluta dall'Assemblea Costituente e basata non sull'adesione agli interessi politici dei corpi intermedi ma sulla fiducia nel capo-dominus del processo plebiscitario di formazione del consenso) e l'inversione del rapporto tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, quest'ultima non più complementare alla prima, ma alternativa.

Sui partiti politici, e sulla loro crisi, molto è stato detto<sup>26</sup>. A seguito della profonda trasformazione del tessuto politico mondiale connessa alla caduta del muro di Berlino (1989), che ha portato con sé la fine delle grandi ideologie politiche europee (con conseguente livellamento dell'offerta politica seguito della polverizzazione identitaria) e al riassetto degli equilibri geopolitici mondiali, in alcuni paesi europei (come Italia, Francia, Spagna) partiti e movimenti a forte caratterizzazione leaderistica, in cui i parlamentari godono di scarsa autonomia e di insufficiente collegamento con i rappresentanti, hanno eroso spazio ai partiti politici tradizionali, intesi quale cinghia di trasmissione tra la società civile e le istituzioni. La deriva verticistica e leaderistica della forma di governo è molto

---

<sup>24</sup> M.R. Ferrarese, *Poteri nuovi*, Bologna, 2022, p. 65 ss.

<sup>25</sup> Il 20 e 21 settembre 2020 si è svolto in Italia il referendum che ha completato l'iter di formazione della legge costituzionale n. 1 del 2020, che ha portato il numero dei parlamentari elettivi da 915 a 600, riducendo così la consistenza del Parlamento di un terzo: la legge costituzionale in ultima lettura è stata approvata quasi all'unanimità da tutte le forze politiche, sebbene nelle prime tre letture i partiti di sinistra avessero respinto il progetto di revisione costituzionale. Infatti, analizzando le quattro letture, solo nell'ultimo voto alla Camera si è raggiunta la maggioranza plebiscitaria dei 553 voti favorevoli, esito collegato all'accordo politico del Governo Conte II tra M5S-PD e LeU, che ha determinato, per un presunto *principio di lealtà* dovuto al cambio di maggioranza governativa, lo spostamento dei voti dei deputati PD-LeU, mentre nelle precedenti tre letture si era raggiunta solo la soglia della maggioranza assoluta, a causa dei voti contrari degli stessi parlamentari PD-LeU.

<sup>26</sup> A titolo meramente esemplificativo, E. Guglielminetti, *Che cos'è un partito politico?*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2015, 179; S. Illari e L. Elia, *Elezioni e partiti politici in Italia: introduzione*, in *il Politico*, n. 1/2009, p. 15 ss.

evidente in Italia rispetto ad altre democrazie, dove si registra una maggiore tenuta delle istituzioni: si pensi al ruolo di contrappeso svolto dal Congresso rispetto al Presidente Trump oppure al Parlamento britannico che ha difeso le sue prerogative costituzionali nella vicenda della Brexit, o al Parlamento quale luogo della mediazione politica come nel caso della stipula degli accordi di coalizione in Germania e in Spagna. Al contrario, in Italia la crisi dei partiti politici come corpi intermedi e la convinzione politica che la governabilità debba prevalere sul principio rappresentativo hanno insinuato nell'opinione pubblica l'idea che il Parlamento sia un organo di cui poter fare a meno<sup>27</sup>.

La crisi di rappresentatività dei partiti si colloca, dunque, nell'ambito di un movimento tellurico che ha scosso dalle fondamenta i pilastri su cui si è basata la democrazia parlamentare nei sistemi giuridici contemporanei: il principio rappresentativo e il pluralismo politico.

Questo processo, che non è solo italiano, ha determinato un progressivo scollamento dei partiti tradizionali dalla società civile, tradendone l'originaria vocazione costituzionale: a differenza di altre democrazie costituzionali che hanno optato per l'istituzionalizzazione dei partiti politici (per l'art. 21 della Costituzione tedesca i partiti sono istituzioni a fondazione libera «che concorrono alla formazione della volontà politica del popolo»), la scelta costituente italiana ha collocato il partito politico nella società civile rendendolo uno strumento nelle mani del cittadino per la realizzazione di fini politici di rilievo nazionale. Emblematica, in tal senso, la limpida formulazione dell'art. 49 della Costituzione italiana, per il quale «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti politici per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

È nella crisi dei partiti e dei loro eletti, che hanno smesso di essere in grado di farsi interpreti delle istanze sociali, che vanno ricercate le cause della crisi della democrazia italiana, che tuttavia è specchio impietoso della perdita dell'identità ideologica dei partiti tradizionali (dal crollo del muro di Berlino, che ha segnato la fine della guerra fredda e dei regimi comunisti, al fallimento della costruzione europea, che ha alimentato, da un lato, spinte neo-liberiste abbracciate anche dai partiti di sinistra e, dall'altro, il radicarsi di istanze sovraniste, fenomeno questo accelerato dalla crisi economica globale esplosa nel 2008 e dalla successiva crisi pandemica).

La ricerca di formule di semplificazione della rappresentanza politica attraverso leggi

---

<sup>27</sup> M. Volpi, *La riduzione del numero dei parlamentari e il futuro della rappresentanza*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2020, pp. 74-75.

elettorali a tendenza maggioritaria, che completano la raffigurazione di una democrazia di investitura a trazione leaderistica, ha prodotto un progressivo livellamento dell'offerta politica, che ha tracciato un solco sempre più profondo tra società civile e corpi intermedi, incapaci di farsi interpreti di una particolare visione dell'interesse generale attraverso la mediazione degli interessi contrapposti<sup>28</sup>. La delegittimazione del ruolo dei partiti politici, non più in grado di determinare l'indirizzo politico legislativo, compromette la stabilità del sistema costituzionale<sup>29</sup> e lascia spazio aperto all'approccio populista della *politics of immediacy* e *of identity* che si esprime con il ricorso all'appello diretto al popolo, realizzato attraverso l'uso frequente al referendum come fonte del potere da contrapporre al Parlamento e alle minoranze ivi rappresentate (cd. "*extreme majoritarianism*")<sup>30</sup>.

Un processo di disintermediazione che è stato per certi versi anticipato, accelerato e favorito dallo sviluppo di nuove forme di partecipazione o di cittadinanza attiva che si sono realizzate a partire dagli anni novanta, come forma di semplificazione dell'azione amministrativa attraverso l'uso delle nuove tecnologie: si allude al processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione a partire dalle prime forme di *e-government* per il potenziamento delle funzioni amministrative (si pensi allo SPID, alla tessera sanitaria elettronica, al cassetto fiscale digitale ecc.) sino a giungere in tempi più recenti al processo telematico, alle nuove opportunità offerte dalla transizione digitale così come previsto nella missione 1 del PNRR che ha come obiettivo di creare uno spazio dati comune europeo mettendo in pratica il principio *una tantum* o *once only* secondo il quale i cittadini forniranno una sola volta i propri dati alle pubbliche autorità, che potranno

<sup>28</sup> A. Ruggeri, *I malati gravi (e incurabili?) degli Stati costituzionali: i partiti politici*, in *federalismi.it*, 22/2017, 2 ss.; F. Gallo, *Democrazia 4.0. La costituzione, i cittadini e la partecipazione*, in *Rivista AIC*, n. 1/2020, spec. p. 491 ss.

<sup>29</sup> S. Gambino, *Popolo e democrazia (sotto scacco), fra partiti politici in crisi e populismi*, in *DPER online*, n. 1/2020, pp. 11-15; I. Lagrotta, *Quale riforma per i partiti? Riflessioni per un recupero di credibilità e di legittimazione per il sistema politico italiano*, in *Federalismi.it*, n. 21/2020, p. 204 ss.

<sup>30</sup> G. Martinico, *Contro l'uso populista dell'identità nazionale. Per una lettura contestualizzata dell'art. 4.2 TUE*, in *DPCE online*, n.3/20. 20, p. 3961 ss. L'autore individua quattro elementi sintomatici della retorica populista impiegati per demolire la democrazia costituzionale: "1) la concezione riduttiva (se non 'riduzionistica') del complesso concetto di democrazia, intesa dai populistici come mera regola della maggioranza; 2) la tendenza a rappresentare la volontà popolare come fonte assoluta della verità politica e giuridica e come concetto non mediabile; 3) la contrapposizione fra la 'maggioranza' e gli 'altri' (le minoranze), spesso descritti in termini di élite corrotte; 4) l'uso della democrazia come 'asso' che prevale sugli altri principi costituzionali" (ivi, 3962-3963). Al netto della considerazione che il fenomeno populista ha una sua complessità che poco si adatta ad essere ridotta esclusivamente ad una dittatura della maggioranza popolare: esso può articolarsi in una serie di regole e procedure di partecipazione che corrono parallelamente alle regole e procedure della democrazia rappresentativa, concorrendo alla rappresentazione di istanze non necessariamente di dimensione locale, come le questioni alimentari, ambientali, energetiche e sociali (A. Lucarelli, *Populismi*, cit., Napoli, 2020, pp. 51-52).

scambiarsi su richiesta dell'utente dati, documenti e procedure connesse<sup>31</sup>.

Questo non significa che la digitalizzazione della pubblica amministrazione abbia favorito la disintermediazione politica, trattandosi di un processo di aggiornamento dell'azione amministrativa necessario per garantire alti coefficienti di efficienza ed economicità e che appare ineludibile in un'epoca in cui la tecnologia assiste settori sempre più ampi dell'azione amministrativa.

Per un verso, infatti, l'erogazione dei servizi pubblici amministrativi *technology based* (dal fascicolo sanitario elettronico all'anagrafe digitale, e così via) sono un utile strumento di sviluppo di quella che potremmo modernamente definire *cittadinanza digitale*: essa si sostanzia in un ampio coinvolgimento dei cittadini, pur mantenendo un andamento *top-down*, e trova nella lotta al *digital divide* (o analfabetismo digitale) uno dei suoi fondamentali presupposti e nel suo superamento uno degli obiettivi strategici delle future politiche pubbliche statali/europee, al pari di ciò che l'alfabetizzazione del secondo dopoguerra rappresentò, in termini di sviluppo sociale culturale e democratico per il nostro paese. Mentre, nel passaggio dall'*e-government* all'*e-democracy*, la cittadinanza digitale assume (almeno apparentemente) la struttura *bottom-up* tipica delle democrazie tradizionali (*rectius*: reali) ma ricorrendo all'imponente impiego della deliberazione online veicolata attraverso i social network: a differenza dell'*e-government*, nel quale le nuove tecnologie restano strumenti a supporto dell'azione di governo, nella *e-democracy* la digitalizzazione ha mutato la percezione degli individui verso le nuove tecnologie, che sono ormai considerate parte dei processi decisionali fino a condizionarli ed è in questo passaggio di natura delle nuove tecnologie, da mero supporto tecnologico dell'azione amministrativa a co-artefice della decisione politica, che si cela l'insidia per la quale si pone la delicata questione del rapporto tra modalità di formazione del consenso, impatto delle tecniche di profilazione algoritmica e proprietà privata delle piattaforme telematiche. Per altro verso, l'alfabetizzazione digitale oggi più che mai assume contorni rilevanti in relazione alla capacità dei cittadini (di tutti, inclusi i cd. nativi digitali, per non parlare dei cc.dd. *boomers* e alla *generazione Z*) di entrare in *equa* relazione con le piattaforme che offrono contenuti più svariati (politici, culturali, religiosi, economici, artistici, sociali ecc.) e fanno circolare gratuitamente un'imponente mole di informazioni che, se profilate mediante meccanismi di tipo predittivo e aggregativo, come lo sono gli algoritmi

---

<sup>31</sup> C. Limiti, *La digitalizzazione della Pubblica amministrazione e il PNRR*, in *iusinitinere.it*, 15 dicembre 2022.

computazionali costruiti sulla base di parametri predeterminati (cd. *microtargeting*: numero di *link* di ingresso, corrispondenza tra termini ricavati e termini inclusi nei documenti, prestazioni tecniche dei siti, serie storica delle ricerche dell'utente e così via), finiscono con l'essere selezionate da filtri che inevitabilmente comprimono lo spazio di libertà e consapevolezza dei cittadini che si illudono di operare scelte senza il filtro dei movimenti e partiti politici post-ideologici, ma che in realtà sono intermedie proprio dalle piattaforme algoritmiche<sup>32</sup>.

Il rischio di una simile sostituzione della piattaforma ai tradizionali canali di formazione del consenso (partiti e media tradizionali, TV, carta stampata, radio) tributari, in regime concorrenziale, del principio pluralistico, assume aspetti molto delicati quando ci si addentra nell'ambito della formazione del consenso politico, che trova il suo epilogo naturale nell'esercizio del diritto di voto: qui l'avvento delle nuove tecnologie (intendendosi per tali i *social network*, da *Facebook* a *YouTube*, *Instagram*, *Telegram*, *WhatsApp*; i *forum* o i *blog*; i motori di ricerca e quanto ancora potrà vedere la luce) ha dimostrato di impattare sui meccanismi di formazione del consenso politico in recenti campagne elettorali.

I casi più eclatanti sono stati connessi alla disinformazione *on line* e agli effetti di interferenza delle *fake* o *trash news* nelle campagne elettorali o in senso più ampio in vere e proprie campagne politiche: si allude allo scandalo *Facebook-Cambridge Analytica* e alle manipolazioni delle campagne elettorali di Barak Obama, di Donald Trump e della Brexit tramite le notizie diffuse sui social media<sup>33</sup>; all'azione degli *hacker* russi nella campagna elettorale americana del 2016; al referendum costituzionale italiano del 2016 ma ancor di

---

<sup>32</sup> C. Casonato, *Intelligenza artificiale e diritto costituzionale: prime considerazioni*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2019, pp. 101-130

<sup>33</sup> Le vicende di condizionamento della politica da parte dei social, a partire dalle elezioni di Obama e di Trump e alla vicenda dell'oscuramento della pagina Facebook di Trump, hanno spinto Facebook a istituire un Comitato di controllo (Oversight Board, cui è dedicato un sito [oversightboard.com](http://oversightboard.com)), una vera e propria giurisdizione privata, al fine di proporre decisioni in merito al rispetto della libertà di espressione da parte di misure di sospensione degli account o di rimozione di contenuti, potendole confermare o revocare. Il "Tribunale di Facebook" è composto rispettando una pluralità di fattori di ordine territoriale, sociale, culturale e professionale. Lo scopo è quello di creare un corpus di precedenti, ancorando le decisioni non alle normative statali, ma a standard regolativi internazionali, nonché alle norme di condotta interne alla Community. La creazione di questa forma di mediazione può considerarsi un miglioramento rispetto alle pratiche opache precedenti, sebbene non siano superati i rischi connessi alla privatizzazione della giustizia digitale su scala globale, come riferito dalla Vicepresidente del Garante per la Protezione dei dati personali, G. Cerrina Feroni, *L'Oversight Board di Facebook: il controllo dei contenuti tra procedure private e norme pubbliche* (Key4Biz, 16 febbraio 2021), reperibile su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it). Sulla Corte suprema di Facebook si rinvia a S. Pelleriti, *La governance privata di Facebook e la presa di coscienza del regolatore europeo: qualcosa sta cambiando?*, in *Rivista della Regolazione dei mercati*, n. 2/2021, pp. 428-444; A. Iannotti della Valle, *La giurisdizione privata nel mondo digitale al tempo della crisi della sovranità: il "modello" dell'Oversight board di Facebook*, in *Federalismi.it*, n. 26/2021, pp. 144-167.

più alle elezioni politiche del 2018 dominate dai *social network*; per giungere al noto caso del genocidio del Myanmar provocato dalla creazione da parte del governo militare di profili falsi su *Facebook* (chiamata a rispondere dell'accaduto con conseguente chiusura di svariati profili non veritieri) intestati a personaggi famosi con lo scopo di diffondere *fake news* volte a generare una reazione violenta contro le minoranze islamiche. In tali contesti siamo, dunque, fuori dai casi di tecnologie che sono di supporto alla decisione, ossia applicazioni tecnologiche che offrono un corredo di informazioni che fungono da base della decisione che scaturisce da una sorta di integrazione uomo-macchina<sup>34</sup>: qui siamo al cospetto di casi molto rischiosi per la tenuta degli assetti democratici contemporanei nei quali le nuove tecnologie sono in grado di influenzare, se non proprio manipolare, la formazione del consenso politico dei cittadini grazie alla disponibilità in rete di una incredibile mole di informazioni che non sono neutre<sup>35</sup> essendo prodotte e controllate da piattaforme tecnologiche private appartenenti a poche società commerciali<sup>36</sup> che realizzano

---

<sup>34</sup> Un esempio paradigmatico di intelligenza artificiale collaborativa è dato dal caso COMPAS, un software predittivo creato dalla Società californiana Northpoint per calcolare il grado di recidiva al fine di applicare misure alternative alla detenzione o la sospensione condizionale della pena, pena che viene comunque determinata dal giudice sulla base di indicatori algoritmici che predicono il rischio di recidiva. Nella sentenza *Loomis v. State of Wisconsin* (881 N.W.2d 749 (Wis. 2016), *certiorari denied*, 137 S.Ct. 2290 (2017), la Corte suprema del Wisconsin, nel negare il *certiorari*, ha affermato che il legittimo uso del software è solo un elemento della decisione, che resta ben distinta dal primo. Nella pratica, tuttavia, è noto il grado di incidenza delle informazioni prodotte dal software sulla decisione finale, soprattutto considerato l'impatto sulla responsabilità professionale; di conseguenza, è facile che accada che un mezzo tecnologico nato a supporto della decisione finisca con sostituirla a causa del «plusvalore pratico della decisione automatizzata» (A. Simoncini, *Il linguaggio dell'intelligenza artificiale e la tutela costituzionale dei diritti*, in *Rivista Aic*, n. 2/2023, p. 13 ss.). Ancora, nell'aprile 2021 il Parlamento finlandese ha convocato in audizione Chat GPT per valutare una scelta di spesa pubblica: interrogata sul se finanziare un farmaco per la cura del tumore o un farmaco che fa vivere i gatti fino a 100 anni, Chat GPT ha optato per sostenere i gatti poiché i gatti sono più numerosi dei malati di cancro, evidenziando in questa risposta tutto il limite esistente tra scelta razionale e scelta ragionevole. Con una decisione del 31 marzo 2023, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha bloccato temporaneamente e formalmente (potendo il blocco essere aggirato attraverso VPN) il trattamento dei dati dei cittadini italiani per violazione da parte della proprietaria Open AI del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali GDPR) dell'UE (sul punto G. Pistorio, *Chat GPT e la sfida della regolamentazione normativa*, in *Lettera AIC*, n. 5/2023).

<sup>35</sup> Il tema della neutralità della raccomandazione algoritmica come causa di esclusione dell'*immunity* dei *provider* prevista dalla *section 230* è oggetto di un filone giurisprudenziale che è approdato di recente alla Corte Suprema federale. Nella decisione *Force v. Facebook, Inc.*, 934 F.3d 53 (2nd Cir. 2019), la Corte del Secondo circuito ha ritenuto *Facebook* non responsabile dello *spamming* di contenuti (anche se di sostegno al terrorismo) creati da terzi, distinguendo il contenuto immesso sul *social network* dalla funzione di *provider* (di contrario avviso il Giudice R. Katzman, che pone l'accento sul fatto che lo sviluppo tecnologico della decisione algoritmica ha sostanzialmente trasformato il ruolo dei *provider*, riducendone il tasso di neutralità grazie all'effetto di potenziamento del contenuto attraverso l'algoritmo); nelle due decisioni *Gonzales v. Google* e *Twitter, Inc v. Taamneh*, decise entrambe il 18 maggio 2023, la Corte Suprema federale ha confermato le conclusioni della giurisprudenza statale stabilendo che allo stato attuale la raccomandazione algoritmica non è condizione sufficiente a fondare la responsabilità civile del *provider*.

<sup>36</sup> All'inizio del nuovo millennio l'avvento dei social media era stato avvertito come una grande opportunità, ma progressivamente è andato emergendo il controllo monopolistico dei *Big Five* (*Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft e Facebook*) che ha prodotto la privatizzazione di fatto dei mezzi di partecipazione democratica attraverso la rete (A. Lucarelli, *Populismi*, cit., p. 130).

immensi profilli grazie alla raccolta, elaborazione e vendita dei dati personali e alla pubblicità *online*. E non è un caso che a livello europeo nel 2016 è stato approvato il Regolamento UE n. 2016/679 sulla Protezione dei dati personali (GDPR) che dedica particolare attenzione alla raccomandazione algoritmica ancorandola a una serie di principi (in particolare gli artt. 5 e 6 del GDPR) volti a garantire il principio di eguaglianza e non discriminazione e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dalle possibili lesioni nel trattamento e dei dati personali da parte delle piattaforme *social*. Va sottolineato che la disciplina europea sul trattamento dei dati personali è oggetto di un approccio *rights based* che si è progressivamente imposto nell'ambito dell'UE: si registra infatti, un primo approccio sostanzialmente individualistico di tutela della libertà di azione su Internet con la Direttiva sull'*e-commerce* n. 2001/31/CE, che preservava anche la sfera di libera iniziativa economica degli *Internet provider* attraverso l'irresponsabilità degli intermediari digitali, secondo un approccio liberista analogo a quello statunitense (si rammenta la famosissima clausola *del buon samaritano* contenuta nella *section 230 del Title 47 dello Us Code (Communication Decency Act del 1996)*, sino all'adozione del Regolamento UE GDPR del 2016, che accoglie definitivamente l'approccio di tipo garantista di tutela dei diritti fondamentali e dunque anche i diritti fondamentali dell'utente rispetto alla coercizione algoritmica. Si spiega, dunque, nell'ottica di tale evoluzione l'approccio etico dell'Unione europea alla disciplina sull'uso dell'intelligenza artificiale e della raccomandazione algoritmica, quando essa è potenzialmente rivolta a condizionare le scelte dell'utente, presente anche nella proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'AI) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione<sup>37</sup>.

È chiaro che il mito della disintermediazione politica che poggia sulla crisi della rappresentanza e sull'aspirazione a formule di democrazia sganciate dai canali tradizionali di veicolazione del consenso politico, ha costituito il terreno fecondo su cui queste “spinte gentili”<sup>38</sup>, ma non per questo meno pericolose per la libera determinazione individuale, possono proliferare.

---

<sup>37</sup> Sul modello europeo e statunitense dell'impianto normativo che disciplina l'*agorà* digitale si rinvia alla puntuale analisi L. Fabiano, *Le potenzialità manipolative della democrazia digitale fra interessi pubblici e poteri privati*, intervento al XVII Colloquio AIDC, Bari-Taranto 25-27 maggio 2023 in corso di stampa in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 2/2023.

<sup>38</sup> La teoria della spinta gentile, o “paternalismo libertario”, per indurre i cittadini a compiere scelte giuste è stata coniata da R.H. Thaler e C.R. Sunstein, *Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*, Milano, 2014.

L'Italia rappresenta un caso emblematico, non solo per l'impatto delle nuove tecnologie sulle recenti campagne elettorali e sulla formazione e affermazione di nuovi movimenti politici (si pensi alla piattaforma Rousseau del Movimento Cinque Stelle sulla cui trasparenza e metodo democratico si è discusso a lungo) ma anche per la convinzione che la causa della crisi del sistema politico italiano sia da ascrivere alla formula elettorale prescelta: essa va piuttosto collegata al processo di trasformazione della forma di governo parlamentare con innesti di cripto-formule di presidenzializzazione che si è realizzato *a Costituzione invariata* con il passaggio dalle leggi elettorali proporzionali alle leggi elettorali maggioritarie degli anni novanta sino alla novella del 2017 (legge Rosato Bis) e del 2019 (legge Rosato Ter), passando per la Legge Calderoli e l'Italicum, dichiarate parzialmente incostituzionali (con le sentenze n. 1/2014 e 35/2017 della Corte costituzionale). La scelta prima in favore di un sistema elettorale misto a tendenza maggioritaria nel 1993 (leggi nn. 276 e 277 del 4 agosto 1993, cd. riforma Mattarella), poi di un sistema (apparentemente) proporzionale con premio di maggioranza nel 2005 (la citata legge n. 270/2005) e di un sistema misto rovesciato rispetto a quello disciplinato dalla legge Mattarella con la legge Rosato bis n. 165 del 3 novembre 2017 (poi adattata alla riduzione dei parlamentari con legge n. 52 del 2019) hanno determinato uno slittamento della forma di governo reale dal modello parlamentare prefigurato dalla Costituzione, dando vita ad una presidenzializzazione strisciante dell'esecutivo, che aspira a omologarsi a quel modello di democrazia definito da Maurice Duverger<sup>39</sup> come democrazia immediata<sup>40</sup>, in quanto l'elettore con il suo voto sceglie senza vie traverse il capo del governo che è il leader del partito che ha vinto le elezioni. Anche i tentativi, successivi alla revisione costituzionale che ha ridotto il numero dei parlamentari di un terzo (l. cost. n. 1/2020) deve essere letta come l'epilogo di un processo volto a trasferire il centro politico della decisione dal Parlamento al Governo, e al suo Capo, con conseguente marginalizzazione del primo: ed è prova del progressivo svuotamento del principio del pluralismo politico la circostanza che le pulsioni maggioritarie costituiscono un obiettivo

<sup>39</sup> M. Duverger, *I sistemi politici*, Bari-Roma, 1978; trad. it., *Institutions politiques et droit constitutionnel. I. Les grands systèmes politiques* (1955). L'autore distingue tra sistemi a "parlamentarismo maggioritario" fondati su due partiti nei quali sono gli stessi elettori a scegliere il governo secondo un modello democratico diretto, nel senso moderno del termine, e sistemi a "parlamentarismo non maggioritario" fondati su più di due partiti, nei quali il governo è normalmente formato da coalizioni fatte e disfatte dagli eletti e dunque si è al cospetto di "democrazie mediate" (op. cit., pp. 114-115).

<sup>40</sup> Per una ricostruzione della teoria di Maurice Duverger attraverso la lente della dottrina italiana A. Campati, *La «democrazia immediata»: prospettive a confronto*, in *Teoria politica. Nuova serie Annali* [Online], n. 10/2020, p. 297 ss.

comune di tutti gli schieramenti politici fluidi e deideologizzati, convinti che la scelta democratica possa risolversi in un *click* indotto da un'abile manipolazione mediatica e immediata del consenso delle masse al proprio leader-portavoce di turno, scontando in tal modo l'assenza di una prospettiva politica di lunga gittata<sup>41</sup>. Questo criticabile uso congiunturale della revisione costituzionale appare "frutto di una cultura istituzionale, assai diffusa, volta semplicisticamente a metter mano alle istituzioni da parte di forze politiche che nel tempo hanno perso per strada consensi ed interesse da parte degli elettori"<sup>42</sup>. E deve far riflettere sulla ratio che ha ispirato la riforma: essa nasce come processo riformatore di uno dei partiti dell'allora, il Movimento Cinque Stelle, che ha avuto sempre come obiettivo più o meno espresso, a seconda della congiuntura politica in cui si è trovato ad operare (come opposizione o come forza di maggioranza relativa in unione con la Lega prima e con PD-LeU-IV, poi), quello di scardinare la democrazia rappresentativa espressa da una *casta* da eliminare, a vantaggio di una democrazia diretta e disintermediata grazie all'impiego delle nuove tecnologie. Anche qui, dunque, si è consumato il mito della contrapposizione popolo/élite.

La crisi della democrazia parlamentare, che ha la sua causa nella crisi della rappresentanza e nella disaffezione politica di strati sempre più ampi della società civile (ne è conferma il crescente astensionismo delle ultime tornate elettorali, sia a livello nazionale che a livello locale) e che non ha mancato di manifestarsi anche in presenza di governi maggioritari caduti prima della fine della legislatura (ad es. il Governo Berlusconi 2008/2011), non è un tratto caratteristico solo del sistema politico italiano, ma accomuna vari Paesi, come Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi e Germania, Regno Unito, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti, ma un tratto legato dalla tendenza a preferire al regime democratico il governo di un "uomo forte che non deve preoccuparsi del Parlamento e delle elezioni" o di tecnici<sup>43</sup>, evidenziandosi la sfiducia della società civile nei pilastri della democrazia liberale: principio rappresentativo ed elezioni.

Questa carenza ormai strutturale di organismi capaci di mettere in connessione il corpo

---

<sup>41</sup> Per una disamina dell'impatto della riduzione del numero dei parlamentari sul sistema politico italiano si consenta di rinviare a M. Calamo Specchia, *Il "taglio" dei parlamentari e il fine della "quality over quantity": tanto rumore per nulla*, in *DPE Rassegna online* (Focus -Referendum costituzionale), n. 1/2020, p. 1 ss.; M. Calamo Specchia, *Il "giorno dopo referendum 2020". Riduzione del numero dei parlamentari, rappresentatività e legge elettorale*, in *Rass. dir. pubbl. eur.*, n. 1/2021, p. 138 ss.

<sup>42</sup> M. Siclari, *Taglio dei parlamentari. Accolgo l'appello. I tre motivi perché voto no*, in *huffingtonpost.it*, del 12.8.2022

<sup>43</sup> M. Volpi, *La crisi del modello maggioritario tra sistemi elettorali e forme di governo*, in *Teoria politica. Nuova serie Annali Online*, n. 8/2018, pp. 184-185.

istituzionale e il corpo sociale ha costituito l'*humus* per lo sviluppo di nuove tendenze comunicative tra cittadini e istituzioni, basate su piattaforme digitali attraverso le quali condividere contenuti costituzionalmente rilevanti e realizzare così nuove forme partecipative che si muovono al di fuori del circuito rappresentativo.

### 3. Resistenze costituzionali e populismo digitale.

La rottura del dialogo tra i partiti politici e la loro *base sociale-territoriale* favorisce la sua sostituzione con la relazione tra l'utente e la rete *falsamente* globale costituita dalle piattaforme sociali, che rappresentano il terreno più fecondo per lo sviluppo del populismo digitale: la crisi della rappresentanza, infatti, induce un radicale processo di ripensamento delle categorie sulle quali si fonda la democrazia costituzionale, così come concepita alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni rappresentative comporta il ricorso frequente agli istituti classici della democrazia diretta – tra i quali il referendum continua a svolgere un ruolo privilegiato – nonché a forme di partecipazione dei cittadini all'adozione di decisioni tramite discussioni pubbliche, o con effetto pubblicistico perché veicolate da piattaforme private.

Anche il fenomeno dei c.d. populismi digitali si colloca in tale complesso contesto, intendendo per tale quelle forme di adattamento della politica post-ideologica all'avvento del digitale: questo fenomeno, che da taluni è posto in stretta connessione etiologica con la crisi ideologica, va letto alla luce della trasformazione radicale del sistema partitico tradizionale e della crisi del 2008 che è stata politicizzata attraverso forze (populiste, per l'appunto) che hanno polarizzato la diffusione di sentimenti tra loro in conflitto, facendo della Rete il loro campo di battaglia e il principale strumento di comunicazione e legittimazione sociale (cd. *platform leadership*). Questo processo di polarizzazione, personalizzazione e *piattaformizzazione* della politica presenta indubbe criticità in relazione alla libera formazione del consenso dei cittadini<sup>44</sup>.

<sup>44</sup> I populismi digitali sono classificati a seconda delle tendenze e dei valori propugnati. Si distinguono in: *right-wing populism* (populismo escludente) che difende valori etnico-nazionalistici; *left-wing populism* (populismo includente) che propone una lettura dei conflitti in chiave socio-economica; *valence populism* (populismo ibrido), che utilizza entrambe le categorie valoriali. Le altre caratteristiche dei populismi digitali possono individuarsi nel leaderismo, nel linguaggio provocatorio e aggressivo, nel rapporto interpersonale del leader con la base degli utenti social attraverso immagini e video, nel richiamo alla partecipazione come una sorta di neo-appello al popolo; nell'utilizzo di *software* per il *micro-targeting* e l'analisi dei *Big-Data* (M. Giardello, *Populismi digitali al tempo del Covid-19*, in *Rivista di Digital Politics*, n. 2/2021, pp. 346-347).

La libertà di opinione e di manifestazione del pensiero rivestono, insieme alla partecipazione politica, una posizione centrale nelle attuali società democratiche in quanto si tratta di libertà fondamentali di per sé e in collegamento con molti dei diritti e libertà che ricevono tutela costituzionale.

Si tratta di libertà che necessitano di essere bilanciate con altrettanti diritti fondamentali e, in relazione a questi, possono essere soggette a restrizioni dovute all'esigenza di prevenire abusi. Fra i nuovi diritti fondamentali che sembrano affermarsi in connessione con l'evoluzione tecnologica digitale vi sono quelli che attengono alla necessità di garantire individui e comunità dalle minacce che originano dalla diffusione dell'uso stesso delle nuove tecnologie (il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto all'oblio, il diritto a non essere oggetto di decisioni automatizzate o diritto fondamentale a non essere *colpiti* da decisioni *esclusivamente* algoritmiche, che sta emergendo di recente di fronte all'uso degli algoritmi come base di decisioni amministrative pregiudizievoli).

D'altra parte, costituisce un diritto fondamentale, a fronte della diffusione dell'uso del mezzo telematico per la soddisfazione degli stessi diritti fondamentali (l'istruzione attraverso la DAD, la prenotazione on line di servizi sociali sanitari o di altro genere, ecc.) lo stesso diritto di accesso ad Internet<sup>45</sup>, costituendo una forma di discriminazione il c.d.

---

Sulla funzione di polarizzazione dell'opinione pubblica tipica dei populismi digitali, C. Mariotti, *Tra polarizzazione e populismo. Il ruolo della comunicazione politica*, in *Comunicazione politica*, n. 1/2022, pp.39-61; sul populismo digitale come "stile politico", M. Barberis, *Dal populismo digitale si guarisce? Tre possibili rimedi*, in *Ragion pratica*, n. 1/2020, pp. 9-30.

<sup>45</sup> La problematica dell'accesso ad Internet di tipo aperto, equo e inclusivo volto a contrastare il *digital divide* è stato oggetto tanto di misure normative a livello sovranazionale (Regolamento (UE) 2015/2120 sulle misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta, che modifica la direttiva 2002/22/CE e il regolamento (UE) 531/2012, con il quale all'art. 1 «definisce norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso ad Internet e tutelare i relativi diritti degli utenti finali») e internazionale» (Risoluzione ONU A/HCR/20/L.13, ove sono delineati il principio di eguale accesso a Internet e la natura globale e aperta della Rete), quanto di specifiche disposizioni costituzionali (ad es. l'art. 5bis della Costituzione greca, introdotto con revisione del 2001; come pure art. 30 Cost. Paraguay, art. 5, comma 72, Cost. Brasile, art. 182, comma 2, Cost. Honduras, art. 16, comma 2, Cost. Ecuador, art. 108 Cost. Venezuela), di leggi ad hoc (Estonia con il *Telecommunication Act* del 2000, Spagna con la *Ley de Economía sostenible* del 2011, Finlandia con il *Communication Market Act* del 2009) e di progetti di revisione costituzionale (si pensi alla proposta di revisione della Costituzione italiana di Stefano Rodotà che introduceva l'art. 21bis, disciplinante la parità di accesso alla rete e il divieto di violazione dei diritti fondamentali; o analoga proposta emendativa dell'articolo 21 Cost. di Gaetano Azzariti; tali proposte sono state poi trasfuse in proposte formali di revisione costituzionale, la Proposta di legge AC n. 1136 presentata il 4 settembre 2018 e la Proposta di legge AC n. 2769 presentata il 5 novembre 2020). Sotto il profilo della giurisprudenza costituzionale nazionale, mentre la Corte costituzionale italiana configura l'accesso alla rete non come un diritto sociale ma come un servizio universale quale presupposto per la promozione della cultura ex art. 9 Cost. (Corte cost., sent. n. 307 del 2004), e focalizza l'attenzione sulle condizioni di fornitura del servizio che vanno ispirate al principio della concorrenza (Corte cost. sent. n. 246 del 2020), il Consiglio costituzionale francese con la decisione n. 2009-580 DC- 10 giugno 2009, utilizzando come parametro l'art. 11 della *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, ha affermato che « eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la

*digital divide* (l'esclusione dall'accesso libero ad *Internet* per varie ragioni, quali a titolo esemplificativo: carenze infrastrutturali, difficoltà economiche individuali; deficit di alfabetizzazione dell'individuo, privo delle conoscenze informatiche sufficienti per interfacciarsi con un computer e altre condizioni di *vulnerabilità digitale*). Il mezzo telematico è stato centrale anche nella costruzione di nuovi movimenti politici che hanno raccolto consensi soprattutto utilizzando lo strumento digitale e bypassando spesso i tradizionali canali di comunicazione vissuti probabilmente come maggiormente corruttibili e inaffidabili: fra i cc.dd. *digital parties*<sup>46</sup> si pensi ai casi dei vari *partiti pirata* (come quelli sorti ad es. in Germania, in Repubblica Ceca, in Islanda e in Svezia), al Movimento Cinque Stelle in Italia dal 2013 in poi, alla stessa creazione di *La France Insoumise* o di *La République en Marche* e della stessa candidatura Macron fra il 2016 ed il 2017 in Francia. La caratteristica peculiare di alcuni di questi fenomeni risiede nell'idea che l'evoluzione digitale costituisca la premessa tecnica per rivitalizzare la democrazia rappresentativa ponendo le condizioni per una democrazia diretta che in anni passati era tecnicamente impossibile, arrivando ad ipotizzare un'inversione logica nei rapporti fra democrazia rappresentativa e democrazia diretta nelle istituzioni democratiche contemporanee. A fronte di tali fermenti iniziali, in anni più recenti, si è tuttavia rivelato necessario valutare il rischio che il canale comunicativo aperto dalle nuove tecnologie digitali abbia favorito l'emersione ed il consolidamento di numerosi movimenti dal carattere populista i quali, attraverso l'uso sapiente delle nuove tecnologie, hanno trovato un modo nuovo di manipolare la formazione e l'espressione del consenso individuale e collettivo.

È, infatti, un dato ormai acclarato dalle riflessioni degli storici e dei politologi che i partiti di massa, il cui avvento ha segnato il passaggio epocale dalla democrazia liberale alla

---

liberté d'accéder à ces services». Invero, già dalla fine degli anni '90, la Corte Suprema americana nello storico caso *Reno v. American Civil Liberties Union* del 26 giugno 1997 sul divieto della diffusione di materiale pedopornografico contenuto nel *Communication Decency Act* del 1996 configura l'accesso ad Internet come strumento di estensione della personalità. Anche la copiosa riflessione dottrina sul punto oscilla tra la configurazione dell'accesso a Internet come diritto fondamentale o come servizio universale: si rammentano il classico S. Rodotà, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995 (ultima edizione 2021, a cura di G. Alpa, M.R. Arella, G. Marini e G. Resta); S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Bari-Roma, 2012; T.E. Frosini, *Il diritto costituzionale di accesso a Internet*, in *Rivista AIC*, n. 1/2011, p. 1 ss.; G. De Minico, *Internet. Regola e Anarchia*, Napoli, 2012; altresì i contributi di P. Passaglia, *Internet nella Costituzione italiana*, in M. Nisticò e P. Passaglia (a cura di), *Internet e Costituzione*, Torino, 2014, pp. 1-52; T.E. Frosini, *Internet come ordinamento giuridico*, in M. Nisticò e P. Passaglia (a cura di), *Internet e Costituzione*, cit., pp. 57-69; più di recente, P. Tanzarella, *L'accesso a Internet è fondamentale, ma è davvero un diritto (fondamentale)?*, in *MediaLaws*, n. 1/2021, pp. 39-56; M.R. Allegri, *Il diritto di accesso a Internet*, in *MediaLaws*, n. 1/2021, pp. 57-80; P. Passaglia, *La problematica definizione dell'accesso a Internet e sue ricadute su esclusioni sociali e potenziali discriminazioni*, in *MediaLaws*, n. 3/2021, pp. 1-19.

<sup>46</sup> P. Gebaudo, *The Digital Party: Political Organization and Online Democracy*, London, 2019, pp. 66-80.

democrazia pluralista, si siano trasformati in oligarchie o, peggio, in centri di potere autoreferenziali, lasciando spazi sempre più ampi alla personalizzazione leaderistica che si fonda più sulla comunicazione, basata sul *marketing* politico, che sull'organizzazione dell'azione politica: in questo contesto la Rete ha rappresentato il terreno adatto per lo sviluppo di queste forme di rappresentazione populista, in cui i partiti, o quel che rimane di essi, essendosi sostanzialmente trasformati in comitati elettorali, tendono a riorganizzarsi intorno a un *leader* o a un candidato. Parallelamente, anche la partecipazione politica *cambia pelle* connotandosi in movimenti destrutturati e rivendicativi: si pensi ai girotondi e alle Sardine in Italia, a *Podemos* in Spagna, a *La France Insoumise* in Francia.

Ed è in questo spazio lasciato vuoto dalle tradizionali cinghie di trasmissione tra la società civile e le istituzioni che si è imposta la Rete come mezzo e come fine: nel primo senso, i *social media* (come *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, i *Blog*) sono uno strumento meccanico, una nuova tecnologia che supporta e integra la decisione che resta umana in ogni suo campo confermando la natura antropocentrica della dimensione politica e sociale, in modo non dissimile da quanto avvenne all'epoca della rivoluzione industriale; nel secondo senso, l'intelligenza algoritmica viene a costituire l'alternativa della decisione politica del circuito rappresentativo realizzando il passaggio dalla natura antropocentrica alla natura cybercentrica della dimensione politica e sociale, con evidenti implicazioni di natura etica e giuridica, che toccano anche il rapporto tra sicurezza, intesa quale sicurezza dello Stato apparato ma anche dello Stato comunità, e garanzie dei diritti, nel duplice profilo individuale (tutela della riservatezza del dato) e collettivo (tutela del bene comune *dati personali*)<sup>47</sup>.

Se la prima alternativa non pone problemi di compatibilità con il portato in termini di diritti e garanzie del costituzionalismo (se non nella misura il cui deve essere preservato il principio della libera formazione del consenso), di certo la seconda alternativa pone qualche interrogativo soprattutto in relazione ai delicati ambiti che l'intelligenza artificiale investe: il principio di autodeterminazione umana, il pluralismo dell'informazione; la trasparenza dei processi decisionali; la libertà di espressione, il principio di eguaglianza e

---

<sup>47</sup> Su punto, G. de Vergottini, *Sicurezza e diritti fondamentali*, in L. Efrén Rios Vega, L. Scaffardi e I. Spigno (a cura di), *I diritti fondamentali nell'era della digital mass surveillance*, Napoli, 2021, pp. 13-41; ma anche L. Scaffardi, *Next generatio Prüm: l'Unione Europea e la raccolta dati tra esigenze securitarie e diritti dei cittadini*, in L. Efrén Rios Vega, L. Scaffardi e I. Spigno (a cura di), *I diritti fondamentali nell'era della digital mass surveillance*, cit. pp. 43-76.

di non discriminazione (esiste il rischio concreto di forme di discriminazione di genere<sup>48</sup>, considerato che gli algoritmi, ossia i sistemi di apprendimento dell'IA, sono creati e interpretati da esseri umani e quindi potenzialmente pieni di pregiudizi); i limiti che il costituzionalismo pone nel bilanciamento con i diritti fondamentali alla libertà di iniziativa economica privata (e le piattaforme sono *spazi economici privati*<sup>49</sup>), e altro ancora.

L'impatto delle nuove tecnologie sui processi di formazione della decisione democratica assume, pertanto, un'evidente dimensione costituzionale<sup>50</sup>, potendo mettere in discussione le categorie essenziali del costituzionalismo, in quanto, a fronte di un'apparente maggiore partecipazione alla vita democratica offerta dalle connessioni *alla e nella Rete*, si potrebbe determinare l'effetto di moltiplicare i difetti della *e-democracy* e ciò perché il ricorso a Internet per fini di propaganda politica potenzia la deriva leaderistica e personalistica dei movimenti politici e riduce la capacità di discussione pubblica e di mediazione, di cui luogo privilegiato resta il Parlamento, in quanto la relazione *many to many* tipica della Rete favorisce la polarizzazione dell'arena internauta tra *amici e nemici*, allargando le fratture della società in quanto i gruppi tendono a schierarsi in fazioni mutevoli in relazione all'oggetto dello scontro e che non dialogano tra loro, vanificando quel virtuoso processo di mediazione politica che consiste, come ci ha insegnato Hans Kelsen<sup>51</sup>, nell'ascolto delle ragioni dell'altro, rimeditando le proprie.

In conclusione, l'idea di una democrazia diretta digitale è estranea ai principi che informano la democrazia rappresentativa, introducendo forme più o meno evidenti di mandato imperativo, il cui divieto, com'è noto, segna quello storico passaggio dalla rappresentanza di tipo privatistico-cetuale alla rappresentanza di tipo politico consacrata nella mozione Tayllerand del 4 agosto 1789 e costituisce uno dei portati costituzionali di matrice rivoluzionaria, che qualifica il ruolo del parlamentare quale rappresentante dell'interesse nazionale e non dell'interesse di parte.

Sono, pertanto, ancora oggi suggestive le parole di Carl Schmitt, che, sebbene riferite all'irrompere sulla scena politica del voto segreto, riducendone la valenza pubblicistica e trasformandolo in un fatto privato, denotano l'avversione del giurista tedesco verso ogni

<sup>48</sup> M. D'Amico, C. Nardocci, *Intelligenza artificiale e discriminazione di genere: rischi e possibili soluzioni*, in G.C. Feroni, C. Fontana e E.C. Raffiotta (a cura di), *AI Anthology. Profili giuridici, economici e sociali dell'intelligenza artificiale*, Bologna, 2022., p. 251 ss.

<sup>49</sup> Si leggano le interessanti riflessioni sulla sorte delle libertà nella sfera del Metaverso di L. Di Majo, *L'art. 2 della Costituzione e il "Metaverso"*, in *MediaLaws*, n. 1/2023, p. 45 ss.

<sup>50</sup> A. Patroni Griffi (a cura di), *Bioetica, diritti e intelligenza artificiale: una relazione ancora da costruire*, in *Bioetica, diritti e intelligenza artificiale*, cit., pp. 9-30.

<sup>51</sup> H. Kelsen, *Il primato del Parlamento*, Milano, 1982, *passim*.

forma di canalizzazione artificiale del consenso politico e suonano quanto mai assonanti con le riflessioni sin qui condotte: “un giorno per mezzo di ingegnose invenzioni ogni singolo uomo, senza lasciare la sua abitazione, con un apparecchio possa continuamente esprimere le sue opinioni sulle questioni politiche e che tutte queste opinioni vengano automaticamente registrate da una centrale, dove occorre solo darne lettura. Ciò non sarebbe affatto una democrazia particolarmente intensa, ma una prova del fatto che Stato e pubblicità sarebbero totalmente privatizzati. Non vi sarebbe nessuna pubblica opinione, giacché l’opinione così concorde di milioni di privati non dà nessuna pubblica opinione, il risultato è solo una somma di opinioni private...il risultato della somma degli egoismi è un egoismo di più grande dimensione, non la solidarietà necessaria a dare coesione alla società”<sup>52</sup>.

Se, dunque, il progresso è inarrestabile e necessario, urgente è dominarne il processo riducendo l’impatto delle nuove tecnologie sulla dimensione politica attraverso l’individuazione delle modalità di integrazione delle nuove tecnologie nella democrazia costituzionale: un obiettivo complesso perché sfugge ai presupposti tradizionali della produzione normativa, prima fra tutte la dimensione territoriale del diritto che mal si adatta alla regolazione di un fenomeno che per sua natura si muove in uno spazio virtuale, ossia in uno spazio senza confini. Un indizio di ciò emerge dalla difficoltà che incontrano le normative nazionali (i cui effetti sono territorialmente limitati) nello stabilire regole generali, speculari e interterritoriali e la conseguente scelta di alcuni Stati nazionali di prevenire alcuni fenomeni distorsivi collegati ai social network (veri e propri fatti illeciti o diffusione di fake news per motivi elettorali) con l’adozione – più o meno simultanea - di discipline settoriali rivolte ai gestori delle piattaforme digitali, come avvenuto in Francia con la legge n. 2018-1202 - *Loi relative à la lutte contre la manipulation de la information*, in Germania con la legge sull’*hate speech* tedesca *Netzwerkdurchsetzungsgesetz* (NetzDG) del 2017, che ha indubbiamente ispirato in Italia il disegno di legge per iniziativa dei senatori Zanda e Filippini, e nel Regno Unito con il *Data Protection Act* del 2028 con il quale l’ordinamento britannico si è uniformato alla Direttiva UE n. 2016/280 e agli standard del Regolamento GDPR n. 2016/679 , e con l’adozione nel 2019 del *Code of Practice for Providers of online media platforms* volto a prevenire condotte scorrette non solo da parte dei gestori delle piattaforme di *social network* ma anche da parte di qualsiasi

---

<sup>52</sup> C. Schmitt, *Dottrina della Costituzione*, Milano, 1984, p. 322.

sito che ospita contenuti o commenti *user-generated*<sup>53</sup>.

Per contrastare, infine, la tendenza all'impiego di strumenti di *soft law* da parte dei colossi digitali (si pensi all'autoregolazione delle piattaforme, che stabiliscono regole *commerciali* di utilizzo dei social media che l'utente sottoscrive all'atto dell'iscrizione e la cui inadeguatezza rispetto alla tutela dei diritti fondamentali si è drammaticamente manifestata nella vicenda Cambridge Analitica, e ai meccanismi di co-regolazione, nei quali l'autonomia negoziale dei privati riceve un'impronta imperativa dalla regolazione pubblica, come spesso accade nel mondo anglosassone molto aperto a queste forme di interazione pubblico-privato note come *coerced private regulation*, quando i privati si autoregolano dietro minaccia di intervento legislativo, e *mandated private regulation*, quando lo Stato prevede sanzioni imperative per la violazione di regole imposte dall'autoregolazione) la strategia dell'UE è diretta a promuovere l'istituzione di una vera e propria *sovranità digitale europea*: tale tendenza già presente nel Regolamento europeo GDPR n. 2016/679, il cui art. 22 garantisce il diritto delle persone a non essere sottoposte senza il loro consenso espresso a decisioni che siano effetto esclusivo del trattamento automatizzato dei dati, compresa la profilazione, trova ora nuova linfa nel pacchetto di riforme regolamentari *digitali* (*Digital Service Act* e *Digital Market Act*, proposta di Regolamento sull'IA), affinché si riconduca la protezione dei diritti umani fondamentali dagli abusi dei colossi digitali nell'ambito dell'eteronomia regolativa, che non può ridursi alla mera estensione all'online della disciplina vigente per l'offline. Diversamente si oscillerà inevitabilmente tra un eccesso normativo di uno spazio che molti ancora rivendicano come libero e il vuoto normativo<sup>54</sup>.

Possiamo, pertanto, affermare che stia emergendo un costituzionalismo digitale europeo? Il massiccio impiego delle nuove tecnologie in ambiti dal tenore costituzionale, come la manipolazione dei dati personali a fini profilativi, ha prodotto sovente un abbassamento del livello di protezione dei diritti fondamentali e una compressione dei valori democratici della dignità, della proporzionalità e del giusto processo, considerato che sovente si tratta di fattispecie anomiche, ossia non disciplinate dal diritto. Il consolidamento della protezione dei dati ad opera della normativa europea ha portato a un'evoluzione del paradigma costituzionale, riconoscendo centralità alla dignità umana contro il trattamento

<sup>53</sup> M.R. Allegri, *Oltre la Par Condicio, comunicazione politico elettorale nei social media, fra diritto e autodisciplina*, Milano, 2020, pp. 113-126.

<sup>54</sup> Per una puntuale disamina dei modelli di regolazione della Rete tra *self-regulation*, *co-regulation* ed *etero-regulation*, G. De Minico, *Internet e le sue fonti*, in *Osservatorio sulle Fonti*, n. 2/2013, p. 1 ss.

opaco dei dati personali nelle mani dei grandi oligopolisti digitali, come le piattaforme online, e abbandonando quell'approccio liberale che aveva caratterizzato il mercato del digitale alla fine del XX secolo, teso esclusivamente a proteggere l'innovazione e i *Big Data* come nuova opportunità di crescita economica<sup>55</sup>.

**Abstract:** Il saggio si propone di analizzare, in primo luogo, se e in che modo la diffusione dei social media sulle piattaforme digitali, intese nuovo spazio di formazione del consenso politico, possa aggravare la già profonda crisi che attanaglia le democrazie rappresentative contemporanee e i partiti politici. In secondo luogo, l'analisi affronterà la questione se sia possibile individuare strumenti generali di regolazione di un fenomeno che ancora oggi è saldamente nelle mani delle *Big Tech* e dominato da forme di autoregolazione privata, che rischiano di comprimere i dritti costituzionali fondamentali.

**Abstract:** First of all, the essay aims to analyze whether and how the diffusion of social media on digital platform, understood as a new space for the formation of political consensus, can aggravate the already profound crisis gripping contemporary representative democracies and political parties. Secondly, we will reflect on whether it is possible to identify general tools for regulating a phenomenon that is still firmly in the hands of Big Tech Societies and dominated by forms of private self-regulation, which risk compressing fundamental constitutional rights.

**Parole chiave:** democrazia rappresentativa – partiti politici – crisi – social media – consenso politico.

**Key words:** representative democracy – political parties – crisis – social media – political consensus.

---

<sup>55</sup> G. De Gregorio, *Digital constitutionalism in Europe. Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society*, Cambridge, 2022, p. 291 ss.